RSPP E DATORE DI LAVORO: CHI RISPONDE DI CHE COSA

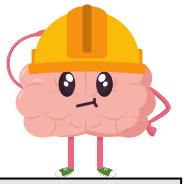

I TRE CONCETTI DA NON CONFONDERE

DATORE DI LAVORO	NOMINA DELL'RSPP ≠ DELEGA DI FUNZIONI	RSPP
È il primo garante della salute e sicurezza in azienda. Organizza il sistema di prevenzione, valuta i rischi, adotta le misure necessarie e può delegare alcune funzioni nei limiti dell'articolo 16 del decreto 81 del 2008.	La nomina dell'RSPP non trasferisce alcun obbligo del datore di lavoro. È l'adempimento di un obbligo proprio, non l'attribuzione di poteri altrui. Lo ha ribadito la Cassazione: la mera designazione non costituisce delega di funzioni e non solleva il datore dalle sue responsabilità.	Figura tecnica e di consulenza del datore di lavoro. Per il solo fatto della nomina non acquisisce poteri decisionali né poteri di spesa: mette a disposizione competenze specialistiche per individuare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione (articolo 33).

CHE COSA RESTA, CHE COSA SI DELEGA, DI CHE COSA RISPONDE L'RSPP

NON SI TRASFERISCE	SI PUÒ DELEGARE, MA...	RESPONSABILITÀ PROPRIA DELL'RSPP
Resta in capo al datore di lavoro, con o senza RSPP, interno o esterno: 1. valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del DVR 2. designazione dell'RSPP 3. scelta e organizzazione del servizio di prevenzione 4. adozione delle misure di prevenzione e protezione 5. messa a disposizione di mezzi e tempo adeguati al servizio (articolo 31, comma 2) **Punto chiave: la nomina dell'RSPP non è un atto liberatorio per il datore di lavoro.**	La delega di funzioni ha limiti precisi e requisiti stringenti (articolo 16): 1. forma scritta e data certa 2. delegato con requisiti di professionalità ed esperienza 3. attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo 4. autonomia di spesa adeguata alle funzioni delegate 5. accettazione scritta del delegato **Non sono delegabili: la valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR e la designazione dell'RSPP. Sulle funzioni delegate resta comunque l'obbligo di vigilanza.**	L'RSPP non ha posizione di garanzia per il solo fatto della nomina, ma può rispondere penalmente, in concorso con il datore di lavoro, quando: 1. omette di individuare o di segnalare un rischio rilevante 2. fornisce indicazioni tecniche errate o incomplete 3. non collabora correttamente alla valutazione dei rischi 4. non aggiorna il documento o non mantiene le competenze necessarie **Nessun automatismo: la responsabilità si accerta sull'incarico concretamente assunto, sulla condotta tenuta e sul nesso causale con l'evento.**

COME SI ACCERTA LA RESPONSABILITÀ DELL'RSPP: LE TRE VERIFICHE

PASSAGGIO	CHE COSA VIENE ACCERTATO
DOVERE VIOLATO	Non una generica disattenzione, ma un dovere specifico del servizio di prevenzione: individuare un rischio, segnalarlo, elaborare la misura, aggiornare il documento.
RISCHIO GOVERNATO	L'evento accaduto deve rientrare proprio nel rischio che quel dovere doveva governare. Le scelte esecutive e la vigilanza sull'esecuzione appartengono ad altre figure.
NESSO CAUSALE	Se l'RSPP si fosse comportato correttamente, l'infortunio non sarebbe accaduto. È il giudizio controfattuale: senza questo passaggio la responsabilità non regge.

CHE COSA PUÒ E COSA NON PUÒ FARE CIASCUNO

IL DATORE DI LAVORO PUÒ	IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ	L'RSPP PUÒ	L'RSPP NON PUÒ
1. nominare l'RSPP, interno o esterno, nel rispetto dei requisiti di legge 2. organizzare il servizio in funzione di dimensioni, attività e rischi 3. delegare le funzioni delegabili secondo l'articolo 16 4. avvalersi delle competenze tecniche dell'RSPP per decidere in modo consapevole 5. attribuire mezzi, risorse e poteri ai soggetti delegati	1. trasferire all'RSPP i propri obblighi indelegabili 2. delegare la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR 3. delegare la designazione dell'RSPP 4. considerare la sola nomina sufficiente a dimostrare l'adempimento degli obblighi 5. disinteressarsi dell'attuazione delle misure di prevenzione	1. individuare i fattori di rischio e collaborare alla valutazione 2. elaborare misure preventive e protettive e sistemi di controllo 3. elaborare procedure di sicurezza e proporre programmi di formazione 4. partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica 5. segnalare per iscritto criticità e necessità di intervento	1. adottare autonomamente le misure di prevenzione 2. sostituirsi al datore di lavoro nelle decisioni organizzative 3. esercitare poteri direttivi sui lavoratori per il solo fatto di essere RSPP 4. gestire autonomamente il budget della sicurezza 5. essere considerato il responsabile unico della sicurezza aziendale

StudioGarbelli
Innovazione e strategie per il lavoro

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA? ANALIZZIAMO 5 SENTENZE RECENTI

PRONUNCIA	CASO	ESITO PER L'RSPP	PRINCIPIO E INDICAZIONE OPERATIVA
Cass. pen., sez. IV, n. 21153 del 18 maggio 2023	Lavoratore colpito da una catasta di bancali; ricorreva il datore di lavoro	***NON IMPUTATO***	La valutazione dei rischi è adempimento personalissimo del datore di lavoro: le carenze dell'RSPP possono al più fondare una responsabilità concorrente, mai esclusiva. Il ricorso del datore, fondato sull'avvenuta nomina, è stato dichiarato inammissibile.
Cass. pen., sez. IV, n. 2996 del 27 gennaio 2025	Infortunio mortale nella movimentazione di manufatti di peso e dimensioni notevoli	***CONDANNA***	Risponde l'RSPP che non valuta il rischio di una movimentazione non ordinaria: la valutazione deve coprire anche le lavorazioni occasionali, non solo quelle di routine.
Cass. pen., sez. IV, n. 18447 del 16 maggio 2025	Caduta mortale durante lo scarico di merce da un autocarro con una scala	***CONDANNA***	Il DVR deve prevedere precise modalità di intervento, non solo l'elenco dei rischi. L'assenza di procedure operative è omissione dell'RSPP.
Cass. pen., sez. IV, n. 29235 del 7 agosto 2025	Decesso di un lavoratore travolto dal crollo di un bancale da una scaffalatura	***CONDANNA***	Cumulo dei ruoli: chi è insieme vertice societario e RSPP risponde su entrambi i fronti. Il cumulo aumenta l'esposizione, non la riduce.
Cass. pen., sez. IV, n. 16359 del 6 maggio 2026	Lesioni gravi da macchinario non idoneo; ricorsi di datrice di lavoro e RSPP	***CONDANNA***	Orientamento confermato: l'RSPP che omette di valutare e segnalare risponde insieme al datore di lavoro. I ricorsi di entrambe, generici sul ruolo effettivamente svolto, sono stati dichiarati inammissibili.

IN SINTESI

Il datore di lavoro organizza e decide. L'RSPP individua, valuta, propone e supporta. La delega di funzioni è possibile solo nei limiti di legge e non coincide con la nomina dell'RSPP. La responsabilità si accerta sulla base degli obblighi, delle condotte concrete e del nesso causale con l'evento.
Due conseguenze pratiche. Per il datore di lavoro: rispondere per iscritto alle segnalazioni dell'RSPP, anche quando si decide di non accoglierle. Per l'RSPP: mettere per iscritto ogni sopralluogo, rilievo e proposta, perché la diligenza che la legge richiede si dimostra con i documenti.